



STATUTO NAZIONALE

APPROVATO IN DATA 28/02/2018

**"FE.N.A.I.L.P." FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA
IMPRENDITORI E LIBERI PROFESSIONISTI**
SEDE NAZIONALE - NAPOLI VIA RIVIERA DI CHIAIA 276

STATUTO

Art.1 DENOMINAZIONE

Art. 2. PRINCIPI GENERALI ED OGGETTO

Art. 3 PATRIMONIO

Art. 4 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 BILANCIO CONSUNTIVO E PREVISIONALE

Art. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 ASSEMBLEA

Art. 8 COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11 PRESIDENTE

Art. 12 COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Art. 13 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 14 INCOMPATIBILITA'

Art. 15 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 16 COSTITUZIONE DELLE SEDI FE.N.A.I.L.P.

ART. 17 PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA SEDE FE.N.A.I.L.P.

ART. 18 ORGANI INTERNI DELLE SEDI FE.N.A.I.L.P.

ART. 19 INCARICHI SINDACALI CONFERITI DALLA SEDE FE.N.A.I.L.P.

ART. 20 ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE SEDI E SUI SOCI IN GENERE

ART. 21 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 22 RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI NAZIONALI

ART. 23 SEDI ALL'ESTERO

ART.24 CENTRO STUDI

ART. 25 REGOLAMENTO STATUTARIO

Art. 26 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO

Art. 1.

DENOMINAZIONE

E' costituita la Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti, in sigla "FE.N.A.I.L.P.", con sede in Napoli.

L'FE.N.A.I.L.P. svolge attività sindacale e sociale in modo autonomo, libero e democratico, non ha scopo di lucro ed ha durata indeterminata.

Essa è finalizzata alla tutela ed al miglioramento delle condizioni culturali, sociali, professionali, giuridiche ed economiche dei soci e degli associati sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che di volta in volta si presenteranno.

Essa è disciplinata dalle norme del presente Statuto e del Regolamento Statutario.

Art. 2.

PRINCIPI GENERALI ED OGGETTO

La FE.N.A.I.L.P. è un'Associazione nazionale, articolata su piani territoriali, ed esplica le sue funzioni nell'ambito dei principi e dei compiti ad essa attribuiti dal presente statuto e dal regolamento di attuazione, in base alle decisioni degli organi preposti.

La FE.N.A.I.L.P. è fondata sui principi della mutualità, della solidarietà e della libera adesione, ha carattere apartitico, autonomo ed indipendente e senza fini di lucro ed è aperta a tutte le componenti settoriali e culturali delle imprese artigiane, delle micro, piccole e medie imprese, dei lavoratori autonomi, degli esercenti le attività commerciali, turistiche e quelle professionali, dei consorzi e cooperative ed i loro soci, delle associazioni di imprenditori, degli imprenditori in pensione, delle altre forme di lavoro parasubordinato, dei privati cittadini quando si trovino nella qualità di datori di lavoro domestico e dei pensionati in base al principio della libertà dell'organizzazione sindacale, ai sensi dell'ordinamento giuridico italiano e degli omologhi ordinamenti dell'Unione Europea.

La FE.N.A.I.L.P. nell'ambito dei ruoli svolti dalle componenti del proprio sistema e delle competenze attribuite a ciascuna, ha per scopo:

- a) rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali degli associati, promuovendone lo sviluppo economico e sociale presso le istituzioni pubbliche e private, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello nazionale, europeo e internazionale, nonché a tutti i livelli territoriali;
- b) promuovere e favorire iniziative di carattere sindacale, legislativo, fiscale, economico, assistenziale, culturale e sociale per una migliore valorizzazione delle risorse economiche ed umane, nonché le intese con le altre organizzazioni sindacali, politiche, economiche e sociali che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
- c) stipulare contratti collettivi nazionali di lavoro, contrattare e sottoscrivere accordi integrativi territoriali ed aziendali, nonché avviare e concludere ogni e qualsiasi trattativa sindacale con le organizzazioni dei lavoratori dipendenti;
- d) rappresentare gli iscritti innanzi a qualsiasi commissione tributaria;
- e) intervenire nelle controversie sindacali, collettive ed individuali;
- f) istituire collegi di conciliazione ed arbitrato, intesi a dirimere conflitti di interesse tra i soci e tra le categorie rappresentate;

STATUTO

- g) favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, nonché l'organizzazione e lo sviluppo degli enti cooperativi, mutualistici e delle imprese sociali, anche al fine di incrementare le opportunità occupazionali;
- h) promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato nonché alle tematiche inerenti la cooperazione lo sviluppo e l'integrazione europea;
- i) favorire la cooperazione e la collaborazione tra i soci anche attraverso la costituzione di cooperative, consorzi e società, e mediante la partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa;
- j) svolgere la necessaria attività di supporto per l'innovazione tecnologica, la ricerca scientifica, la promozione di rapporti e di scambi di risorse tra i Paesi, a cominciare da quelli mediterranei, promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, la produzione e l'impiego delle energie integrative e rinnovabili;
- k) attuare iniziative di marketing, pubblicitarie, finanziarie e culturali, organizzare ricerche, studi e convegni, su temi economici, etici e sociali nell'interesse degli associati, anche in collaborazione con altre associazioni, enti, ministeri e camere di commercio;
- l) promuovere e costituire Enti Bilaterali, ovvero stipulare una convenzione con un ente bilaterale già autorizzato al fine di prestare le necessarie tutele di legge in materia di assistenza, occupazione e mercato del lavoro;
- m) promuovere la costituzione di Istituti per la Formazione continua quali i Fondi Interprofessionali al fine di garantire alle imprese associate il necessario flusso di formazione e aggiornamento di management ed impresa;
- n) promuovere e sviluppare strutture ed organismi per l'assistenza economica, finanziaria, organizzativa, produttiva, commerciale, tecnica e sociale alle imprese e agli associati;
- o) partecipare alla costituzione di società, consorzi ed altre associazioni per la realizzazione di attività atte al miglioramento ed allo sviluppo della micro, piccola e media impresa, compresa la forma cooperativa;
- p) promuovere e costituire, in conformità alle disposizioni di legge in materia, uno o più Centri di Assistenza fiscale, agricola e tecnica (CAF, CAA, CAT, etc.) per la micro, piccola e media impresa, per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti e pensionati nonché a tutte le categorie di datori di lavoro comunque riconosciuti come sostituti d'imposta, compresi i privati cittadini quando si trovino nella qualità di datori di lavoro domestico;
- q) promuovere, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate;
- r) promuovere, in attuazione della legge n. 152 del 30 marzo 2001, la costituzione di un istituto di patronato e di assistenza sociale, ovvero stipulare una convenzione con un istituto di patronato già autorizzato al fine di prestare le tutele e assistenze di legge a favore degli associati, dei pensionati e dei cittadini in genere;
- s) promuovere la costituzione intersettoriale di cooperative e partecipare all'indirizzo di gestione di esse, anche per la costruzione e/o acquisizione di complessi edilizi e commerciali per i propri associati e per i loro familiari, compreso le persone anziane;
- t) promuovere la costituzione di forme associative, realtà no-profit e di imprese finalizzate allo sviluppo di attività sociali, culturali, del tempo libero, di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, di cooperazione allo sviluppo, di formazione professionale e di avviamento al lavoro;

STATUTO

- u) promuovere, in seno all'Associazione, lo sviluppo di Federazioni formate da imprese e/o lavoratori dipendenti che svolgano mestieri identici e/o affini;
- v) designare rappresentanti presso Enti, Amministrazioni, Istituti, Comitati, Consorzi, Commissioni e Associazioni;
- w) stipulare convenzioni con l'INPS in conformità alle disposizioni di legge per la riscossione delle quote associative e di assistenza contrattuale dovuti dalle imprese associate, dai lavoratori autonomi e dipendenti soci, nonché a tutte le categorie di datori di lavoro comunque riconosciuti come sostituti d'imposta, compresi i privati cittadini quando si trovino nella qualità di datori di lavoro domestico, anche per il tramite delle federazioni nazionali di settore costituite;
- x) stipulare convenzioni con l'INPS ed altri Enti per la riscossione delle quote associative su pensioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 OCTIES della legge n. 485 dell'11/08/72;
- y) stipulare convenzioni con l'INAIL ed altri Enti per la riscossione delle quote associative e per quant'altro di interesse per gli associati;
- z) stipulare convenzioni ed accordi con banche, società finanziarie e strutture similari per l'accesso ai finanziamenti, l'apertura di conti correnti, la concessione di mutui, fidi, scoperti di conto corrente, finanziamenti agevolati e, in generale, attingere a tutte quelle fonti di finanziamento mirate al potenziamento dei settori di cui all'art. 2 del presente statuto;
- aa) esercitare l'attività di editoria delegandone all'uopo la gestione anche a terzi, ai fini della pubblicazione e della diffusione di notiziari, periodici, giornali sia cartacei che on-line, libri, opuscoli, documentari filmati ed ogni altro mezzo di comunicazione necessario per la veicolazione, all'interno ed all'esterno del sistema associativo, di informazioni, iniziative, proposte, incontri, seminari, corsi, ricerche, etc., per un maggiore sviluppo delle attività imprenditoriali;
- bb) stabilire rapporti permanenti di confronto con le istituzioni e gli enti pubblici e privati competenti sulle tematiche inerenti la formazione. In particolare l'attività di formazione viene così articolata:
- partecipare attivamente alle politiche formative dell'Unione Europea, sia promuovendo il ruolo del dialogo sociale e delle strutture paritetiche, sia concorrendo ai programmi ed alle azioni comunitarie;
 - sviluppare ricerche e studi sui bisogni formativi e sulle esigenze di sviluppo delle aziende e dei lavoratori;
 - promuovere, organizzare e gestire corsi professionali di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione nei vari settori di intervento del mondo del lavoro e dell'economia;
 - favorire la partecipazione alla formazione professionale permanente per coloro che intendano perfezionare il proprio know-how ed acquisire nuove professionalità;
 - valorizzare la riconversione, l'aggiornamento e l'orientamento delle categorie sociali occupate o soggette a fenomeni di espulsione/uscita dal mercato del lavoro e delle professioni;
 - progettare moduli e tipologie dei corsi;
 - coordinare le proprie attività con quelle di Fondi Interprofessionali, Enti Bilaterali Nazionali e Regionali, operanti nel campo della formazione professionale, al fine di favorire l'aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione del management d'impresa e degli imprenditori;
 - stabilire convenzioni con Fondi Interprofessionali, Enti Bilaterali Nazionali e Regionali e/o con Enti terzi per la realizzazione delle attività formative, anche in materia di occupazione e mercato del lavoro;
 - promuovere l'orientamento professionale attraverso l'erogazione di borse di studio, la progettazione di iniziative pilota, e la diffusione di esperienze (stage, visite guidate, alternanza scuola lavoro) in collaborazione con le imprese, gli istituti scolastici e le Università.

STATUTO

Per tali fini, la FE.N.A.I.L.P. potrà avvalersi di opportune risorse umane, anche esterne all'associazione, per supportare in maniera altamente qualificata e di merito le iniziative intraprese.

Inoltre, oltre l'azione diretta, la FE.N.A.I.L.P. potrà erogare contributi, effettuare beneficenza e compiere ogni atto giuridico utile per il conseguimento delle finalità di cui sopra, ivi compresa l'acquisizione e l'alienazione di partecipazioni, anche azionarie, in società di capitali, nonché aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, europei ed internazionali.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributi, erogazioni e lasciti;
- b) beni mobili ed immobili;
- c) eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci consuntivi;
- d) partecipazioni.

I costi dell'Associazione sono coperti da:

- a) contributi associativi ordinari degli aderenti;
- b) eventuali contributi associativi straordinari;
- c) ogni altra entrata di carattere ordinario e straordinario.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 4

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'Associazione sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari dei soci e/o degli iscritti alle associazioni aderenti e da altri proventi che possano pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purché non siano in contrasto con le vigenti normative in materia.

I soci devono versare annualmente all'Associazione la quota o contributo associativo per ogni singolo iscritto.

Tutte le entrate dell'Associazione dovranno pervenire mediante conti correnti appositamente accessi dal Presidente Nazionale.

Art. 5

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVISIONALE

Entro il 30 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il progetto di bilancio previsionale dell'anno in corso, e li trasmette al Collegio dei Revisori per la relazione che deve essere fornita nei successivi dieci giorni.

Entro il 30 giugno i documenti di cui al comma precedente, comprensivi della relazione del Collegio dei Revisori, devono essere approvati dal Consiglio Direttivo; essi devono restare depositati presso la sede confederale nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'Assemblea.

Entro il 30 luglio il bilancio consuntivo dell'anno precedente, certificato da società di revisione iscritta nell'apposito Registro, ed il bilancio previsionale dell'anno in corso devono essere approvati dall'Assemblea.

STATUTO

Art. 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi necessari dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai delegati eletti dai soci in regola con il pagamento delle quote associative ed in proporzione al numero delle Aziende e dei Professionisti associati.

E' ammessa la rappresentanza per delega così come disciplinata nel Regolamento.

Per la valida costituzione dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza in proprio o per delega della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione essa delibera in presenza di qualsiasi numero di aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, salvo che lo Statuto non stabilisca altrimenti.

Salvo che l'Assemblea deliberi diversamente, essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Art. 8

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea:

- a) su proposta del Consiglio Direttivo approva i bilanci, consuntivo e previsionale, dell'Associazione;
- b) su proposta del Consiglio Direttivo, determina l'ammontare dei contributi associativi e le modalità per il versamento degli stessi all'Associazione;
- c) elegge e revoca il Consiglio Direttivo;
- d) elegge e revoca il Presidente nazionale con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto al voto nella prima e seconda votazione; dalla votazione successiva con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti;
- e) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) delibera su proposta del Consiglio Direttivo sulle modifiche statutarie con i voti favorevoli della maggioranza degli aventi diritto al voto;
- g) delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art. 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di ventuno membri eletti fra i soci nel corso dell'Assemblea generale.

Essi durano in carica quattro anni e tutti i componenti possono essere rieletti.

I componenti possono essere eletti tra tutti i soci iscritti.

STATUTO

Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio direttivo ed è considerato aggiuntivo ai componenti eletti o designati.

Il Consiglio direttivo può inoltre costituire commissioni, gruppi di studio e di lavoro affidando loro particolari incarichi atti a migliorare il raggiungimento degli scopi sociali.

Può nominare delegati o fiduciari locali, in Italia e all'estero.

Qualora un componente del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, si dimetta o non partecipi alle riunioni ufficiali per tre volte consecutive è facoltà dei componenti rimanenti del Consiglio Direttivo stesso procedere alla sostituzione tramite cooptazione, scegliendo tra i soci.

Ogni anno, prima dell'Assemblea generale dei soci, il Consiglio approva il rendiconto consuntivo per l'esercizio appena trascorso e propone le attività dell'associazione da sottoporre all'Assemblea annuale dei soci.

Il Consiglio direttivo delibera il piano di attività dell'Associazione, le quote di iscrizione e formula proposte in ordine alla gestione dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza può deliberare con i poteri dell'Assemblea dei soci sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione dell'Assemblea nel corso della prima riunione ordinaria.

In tutte le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Viene convocato di norma tre volte all'anno o su proposta del Presidente o di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio in prima convocazione, è regolarmente costituito quando sia presente almeno il cinquanta per cento più uno dei soci iscritti e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti, mentre in seconda convocazione sarà regolarmente costituito qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera comunque a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale.

Art. 10

COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è organo di indirizzo dell'Associazione. Allo stesso spetta di approvare le linee programmatiche dell'associazione.

Compete inoltre al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare in ordine ad atti di straordinaria amministrazione afferenti il patrimonio dell'associazione;
- b) deliberare in merito alle richieste di associazione e adesione di Organizzazioni ed Associazioni, nonché in merito all'esclusione delle stesse;
- c) proporre all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;
- d) approvare i progetti dei bilanci, consuntivo e previsionale, preventivamente alla loro presentazione all'Assemblea;
- e) approvare il Regolamento ed eventuali sue modifiche ed integrazioni;
- f) approvare le proposte in materia di contributi associativi, preliminarmente alla loro presentazione in Assemblea;
- g) delibera in merito alla nomina dei componenti del Centro Studi.

Art. 11

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni. Il termine del mandato è conteggiato dalla data esatta della relativa elezione, senza computare tale giorno e seguendo il calendario comune.

STATUTO

Qualora non sia stato nominato un Vice Presidente vicario, il Vice Presidente più anziano anagraficamente assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, anche dovuta a dimissioni, il Vice Presidente Vicario o, alternativamente, il Vice Presidente più anziano anagraficamente ha il compito di iniziare senza indugio la procedura per la elezione del nuovo Presidente e convocare gli organi collegiali; nel periodo transitorio ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed esercita tutti i poteri del Presidente limitatamente alla ordinaria amministrazione.

Art. 12

COMPETENZE DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale e politica dell'Associazione;
- b) nomina il/i Vice Presidenti ed eventualmente nomina tra questi un Vice Presidente vicario;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, stabilendo il relativo ordine del giorno;
- d) sovrintende alla gestione ordinaria dell'Associazione.
- e) attua il coordinamento con le Organizzazioni associate e aderenti e gli Organismi Partecipanti;
- f) dispone in materia finanziaria nell'ambito dell'ordinaria amministrazione nei limiti fissati dal bilancio previsionale, e per quella straordinaria, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo;
- g) può richiedere consulenza o assistenza a soggetti esterni alla struttura dell'Associazione ed attribuire loro incarichi particolari;
- h) partecipa, senza diritto di voto, alle assemblee ordinarie e straordinarie delle Organizzazioni associate e aderenti e degli Organismi Partecipanti, con diritto di esaminare la documentazione relativa all'assemblea ed alla sua convocazione;
- i) può deliberare con i poteri del Consiglio direttivo sottoponendo le relative deliberazioni all'approvazione del Consiglio nel corso della prima riunione ordinaria
- j) in tutte le votazioni, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Art. 13

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, due Revisori effettivi e due supplenti; è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

E' compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'Associazione;
- b) redigere la relazione sul bilancio consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno trimestralmente all'anno e assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 14

INCOMPATIBILITA'

La carica di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Revisori, è incompatibile con l'elezione a cariche politiche in enti locali, nazionali, e della Unione Europea e con

STATUTO

qualsiasi incarico elettivo pubblico o di partito e qualsiasi incarico di governo nazionale e regionale, salvo espressa deroga deliberata dall'Assemblea.

La carica di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Revisori, è incompatibile con qualsiasi carica in altre organizzazioni imprenditoriali o di categoria e negli organismi, società ed enti strumentali di queste ultime, salvo espressa deroga deliberata dalla Giunta di Presidenza.

La carica di Presidente, di componente del Consiglio Direttivo, è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori.

L'incompatibilità di un componente degli organi dell'Associazione, una volta accertata, comporta l'immediata decadenza dalla carica. E' fatta salva la facoltà del componente, prima di effettuare attività incompatibile o a seguito della dichiarazione di incompatibilità, di richiedere all'Assemblea la deroga di cui al primo comma; in tal caso fino al pronunciamento dell'Assemblea il componente rimane sospeso dalla carica.

L'adesione a FE.N.A.I.L.P. dell'Impresa e del Professionista costituisce requisito indispensabile per l'accesso alla carica di componente degli organi direttivi di FE.N.A.I.L.P. e delle relative Organizzazioni territoriali, Federazioni Regionali, Unioni di Categoria ed Enti di settore.

ART. 15

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE

L'articolazione territoriale dell'Associazione su base regionale, provinciale e comunale è rappresentata da sedi promosse da FE.N.A.I.L.P..

Tutte le sedi FE.N.A.I.L.P. sono costituite dal Presidente Nazionale, a proprio insindacabile giudizio, valutate le esigenze organizzative territoriali dell'Associazione.

Sede Regionale: ha competenza territoriale regionale.

La Sede Regionale può, a sua volta, promuovere la costituzione di sedi provinciali e comunali nell'ambito della propria competenza territoriale.

Sede Provinciale: ha competenza territoriale provinciale.

La Sede Provinciale può, a sua volta, promuovere la costituzione di Sedi Zonali nell'ambito della propria competenza territoriale.

Sede Zonale: ha competenza territoriale comunale.

Coordinamenti: le Sedi a livello Regionale, Provinciale, Zonali, possono essere affiancati da Coordinamenti rispettivamente Regionali, Provinciali, Comunali presieduti, salvo diversa valutazione del Presidente Nazionale, dal Presidente della Sede rispettivamente Regionale, Provinciale, Zonale con compiti politico-sindacali.

Nei Coordinamenti devono essere rappresentati tutte le Sedi presenti nell'ambito territoriale di riferimento al fine di garantire un'azione politico-sindacale unitaria e coerente con le attività di tutte le Sedi.

ART. 16

COSTITUZIONE DELLE SEDI FE.N.A.I.L.P.

In base alle esigenze organizzative dell'Associazione, il Presidente Nazionale può deliberare la costituzione di Sedi FE.N.A.I.L.P. in ambito regionale, provinciale e zonale, approvandone il relativo statuto.

STATUTO

Ogni Sede Regionale, Provinciale e Zonale è retto da un proprio statuto, gode di autonomia patrimoniale perfetta ed è identificato con un proprio codice fiscale e/o partita i.v.a..

La denominazione “Sede” viene affiancata dalla sigla “FE.N.A.I.L.P.” e dall’ambito territoriale di riferimento.

La costituzione delle Sedi territoriali è attuata da uno o più persone fisiche, previa adesione a FE.N.A.I.L.P., su apposito incarico conferito dal Presidente Nazionale. Tale incarico è di carattere temporaneo e non può comunque avere durata superiore a tre anni.

Al termine della fase costituente, il Presidente di FE.N.A.I.L.P., verificata la conformità dello statuto e della struttura organizzativa della Sede, determina, mediante formale atto e a propria insindacabile valutazione, il riconoscimento della Sede e attribuisce l’ambito di competenza territoriale (regionale, provinciale o zonale) e tutte le sedi faranno riferimento al regolamento interno.

ART. 17

PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA SEDE FE.N.A.I.L.P.

Il patrimonio della Sede è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque le pervenissero per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo nel rispetto della legge.

Le entrate della Sede sono costituite dalla quota dei contributi ordinari e straordinari dei soci e/o dei propri iscritti e da altri proventi che possano pervenire a qualunque titolo, da Enti pubblici o privati, purché non siano in contrasto con le vigenti normative in materia.

Tutte le entrate della Sede dovranno essere versati su dei conti correnti appositamente accesi dal Presidente della Sede.

ART. 18

ORGANI INTERNI DELLE SEDI FE.N.A.I.L.P.

Gli organi statutari delle Sedi FE.N.A.I.L.P. sono:

1. L’Assemblea dei soci;
2. La Segreteria;
3. Il Presidente;

Gli statuti delle Sedi nell’ambito della propria autonomia possono prevedere altri organi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nei precedenti punti.

ART. 19

INCARICHI SINDACALI CONFERITI DALLA SEDE FE.N.A.I.L.P.

Gli incarichi sindacali e/o associativi conferiti dalla Sede FE.N.A.I.L.P. devono essere comunicati per conoscenza al Presidente Nazionale e spiegano efficacia solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione.

L’inosservanza di tale principio comporterà sanzioni economiche e, nei casi più gravi, l’espulsione dall’Associazione.

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dagli iscritti alle sedi mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici.

STATUTO

Possono ricoprire cariche sindacali a livello nazionale coloro che sono iscritti da almeno un anno ad una sede, a condizione che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi ordinari e straordinari.

Tutte le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute, regolarmente documentate e richieste.

Tale rimborso viene applicato anche per tutte le attività sindacali, riconosciute in fase di autorizzazione del Presidente Nazionale, prestate dai soci e/o dai soci volontari.

ART. 20

ATTIVITA' DI VIGILANZA SULLE SEDI E SUI SOCI IN GENERE

L'FE.N.A.I.L.P. esercita sulle sedi e sui propri soci in generale, direttamente o per il tramite di apposite società incaricate, la vigilanza ed i controlli ritenuti insindacabilmente utili e necessari per garantire il rispetto delle normative e dei principi che regolamentano la costituzione ed il corretto funzionamento degli enti di patronato, dei centri di assistenza fiscale, dei centri di assistenza agricola, dei fondi interprofessionali, degli organismi di conciliazione, degli enti di formazione e di tutti gli altri enti che, in qualunque forma giuridica, saranno costituiti da FE.N.A.I.L.P..

L'FE.N.A.I.L.P., ad insindacabile giudizio, può revocare lo status di socio a tutti gli aderenti che hanno trasgredito i principi e le norme che disciplinano gli enti di cui al comma precedente.

ART. 21

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I soci che commettono infrazioni all'ordinamento statutario vengono rinviati, ad iniziativa del Presidente Nazionale, al giudizio del Collegio Nazionale dei Probiviri. Nelle more della decisione del suddetto organo, il Presidente Nazionale può cautelativamente procedere alla sospensione per:

- a) Indegnità morale;
- b) Comportamenti incompatibili con la linea politico-sindacale adottata dagli organi statutari;
- c) inosservanza del presente Statuto;
- d) inosservanza delle deliberazioni degli organi statutari;
- e) concorrenza sleale nei confronti dell'Associazione o degli enti promossi dalla stessa.

L'assemblea può deliberare nei confronti dei soci che si trovino nelle condizioni di cui ai punti precedenti, i seguenti provvedimenti:

- ammonimento;
- sospensione dalle cariche e/o dall'attività associativa;
- espulsione e revoca dello status di socio.

ART. 22

RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI NAZIONALI

Con deliberazione del Presidente Nazionale, l'FE.N.A.I.L.P. può aderire ad Associazioni aventi finalità comuni.

L'adesione non può precludere a FE.N.A.I.L.P. la possibilità di stipulare altri accordi né comportare limitazioni di alcun genere all'autonomia sindacale, organizzativa o gestionale dell'Associazione.

STATUTO

I rapporti con le Associazioni alle quali FE.N.A.I.L.P. aderisce saranno regolati da apposita convenzione, stipulata dal Presidente Nazionale.

ART. 23

SEDI ALL'ESTERO

Il Presidente Nazionale, con propria deliberazione, può istituire sedi all'estero al fine di svolgere tutte le attività previste dal presente Statuto, compresa quella di assistenza prestata attraverso l'apertura di sedi di Patronato.

ART.24

CENTRO STUDI

La FE.N.A.I.L.P. può istituire un Centro Studi con il preciso obiettivo di dotarsi di una struttura capace di svolgere un'attività scientifica autonoma e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere tecnico, economico e sociale. Inoltre deve prestare consulenza tecnica ai suoi organi su particolari argomenti ad esso sottoposti. Il Centro Studi propone ed elabora le linee culturali della FE.N.A.I.L.P., si avvale di uno o più comitati composti da persone di chiara competenza nominate dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente. Il funzionamento è coordinato dal Consiglio direttivo.

ART. 25

REGOLAMENTO STATUTARIO

Il Presidente Nazionale, approva il Regolamento Statutario per disciplinare ed integrare analiticamente le norme statutarie.

Il Regolamento Statutario deve essere aggiornato ed inviato ai soci entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 26

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione può essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento apre la fase di liquidazione.

Se, a seguito della liquidazione, residua un patrimonio netto positivo; esso è devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.